

REGOLAMENTO (CE) N. 1019/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1999

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti;

considerando che il regolamento (CE) n. 1018/1999 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 940/1999 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 940/1999 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1999.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 264 del 23.10.1997, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU L 117 del 5.5.1999, pag. 22.